

**CONSOB - Delibera del 30 dicembre 2004, n. 14856: Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2005.**

(Delibera resa esecutiva con D.P.C.M. del 20 gennaio 2005 e pubblicata nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2005).

**LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA**

*Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;*

*Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;*

*Viste le proprie delibere n. 14376 e n. 14377 del 30 dicembre 2003 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2004 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;*

*Vista la propria delibera n. 14855 del 30 dicembre 2004 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;*

*Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2005, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 14855 del 30 dicembre 2004;*

**D E L I B E R A :**

**Articolo 1 - Misura della contribuzione**

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2005, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 14.855 del 30 dicembre 2004 è determinato nelle seguenti misure:

<b><u>Riferimento normativo (delibera n. 14855/04)</u></b>	<b><u>Soggetti tenuti alla corresponsione</u></b>	<b><u>Misura del contributo</u></b>
Art. 1, lett. a)	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005
Art. 1, lett. b)	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005
Art. 1, lett. c)	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2005 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. 58/98	€ 3.240 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 1, lett. d)	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€3.240 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2005
Art. 1, lett. e)	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	€2.185 <i>pro-capite</i> €120 <i>pro-capite</i>

	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	
Art. 1, lett. f)	Società di gestione del risparmio, Sicav, Organismi di investimento collettivo e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.420 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2005, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2005
Art. 1, lett. g)	Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2005	€146 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. h)	Borsa Italiana s.p.a.	€2.340.990
Art. 1, lett. i)	Tlx s.p.a.	€644.645
Art. 1, lett. l)	Mts s.p.a.	€253.920
Art. 1, lett. m)	Monte Titoli s.p.a.	€404.245
Art. 1, lett. n)	Cassa di compensazione e garanzia s.p.a.	€338.015
Art. 1, lett. o)	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€3.150 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. p)	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. q)	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€6.625 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. r)	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. f)	Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lett. s)	Società di revisione iscritte nell'Albo	Come da successivo comma 5

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. p), della delibera n. 14855 del 30 dicembre 2004, è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2005.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di €6.575 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 62 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 49,5 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di €500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.575 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i *warrant* emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.575 per ogni *warrant* quotato.

L'importo del contributo per i *covered warrant* e per i *certificates* emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di €920 per ogni *covered warrant* e per ogni *certificate* quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di €1.795 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 209.840.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 6.575. L'importo del contributo per i *covered warrant* e per i *certificates* emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* e di sicav emesse da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a €209.840.

**3.** Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *r*), della delibera n. 14855 del 30 dicembre 2004 è determinato nelle seguenti misure:

**3/1** per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 58/98, è pari ad una quota fissa di €6.240 per ciascuna offerta conclusa;

**3/2** per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a €620 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

**3/3** per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 6.240 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a €507.317, dell'1,23% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a €2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

**3/4** per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 6.240 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a €13.000.000, dello 0,048% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

**4.** Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

**5.** Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *s*), della delibera n. 14855 del 30 dicembre 2004 è determinato nella misura del 5,1% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2004.

**6.** Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 14855 del 30 dicembre 2004 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

## **Articolo 2 - Disposizioni finali**

**1.** Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2004

IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*